



dalle Agenzie Generali, la provvigione di acquisto fu elevata dal 70 al 75% base a scalare del premio annuo per le forme ordinarie, la provvigione relativa ai premi unici venne elevata al 4% e la provvigione per le rendite vitalizie fissata nella misura del 3,50%.

Fu stabilito anche che la scala provvigionale dei premi annui del 75% sarebbe stata riportata gradualmente negli esercizi successivi al 70% base.

Nel 1946, poiché le difficoltà di carattere contingente non accennarono a migliorare fu stabilito che la decrescenza della provvigione di acquisto fosse stata rimandata al 1947.

Ora poiché le difficoltà di carattere contingente non solo non sono migliorate ma sono anzi peggiorate, il Direttore Generale sottopone al Comitato ed al Consiglio la proposta di rimandare di nuovo la decrescenza, cui innanzi si è fatto cenno, e quindi confermare anche per il 1947 la provvigione di acquisto base del 75% a scalare per tutte le Agenzie, essendosi la Commissione per l'organizzazione periferica, nella seduta del 3 marzo 1947, espressa favorevolmente alla proposta.

Il Comitato rimia al Consiglio con parere favorevole.

III - Provvedimenti di indole patrimoniale